



RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE NAZIONALE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA

La regolamentazione sullo smaltimento delle acque meteoriche è di competenza delle singole Regioni.

Il **D.Lgs. 152/06**, testo unico in materia di tutela ambientale, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", Titolo III "Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi" e Capo III "Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi" descrive le norme in materia di scarichi negli Art. da 100 a 108 e delega le regioni per lo smaltimento delle acque meteoriche con l'art. 113.

ART. 113 acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

- 1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:*
 - a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;*
 - b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.*
- 2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.*
- 3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in*

relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

- 4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.*

La regione Lombardia, prima fra tutte, emanando la **Legge Regionale 62/1985**, nel titolo III "Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" con gli art. 19-20 ha disciplinato lo smaltimento delle acque meteoriche a cui fanno riferimento molte altre regioni. Viene prevista la separazione e l'intercettazione di una parte rilevante delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici pavimentate a rischio di inquinamento, definita "acque di prima pioggia", queste ultime destinate ad un trattamento, prima dello scarico nel corpo recettore.

Art. 19. Smaltimento delle acque meteoriche.

- 1. I nuovi insediamenti di cui al precedente art. 14 possono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche, previa separazione delle acque di prima pioggia, individuate ai sensi del successivo art. 20, purché esse vengano convogliate e recapitate con opere di smaltimento indipendenti e tali da consentire il prelevamento di campioni ai fini di quanto disposto dal successivo art. 23.*
- 2. Negli insediamenti già esistenti, le opere indipendenti di*





RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE NAZIONALE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA

convogliamento e smaltimento di cui al precedente comma devono essere realizzate entro il termine perentorio di due anni un termine inferiore può essere stabilito dal sindaco con provvedimento da notificarsi all'interessato, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.

Art. 20. Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

- 1. Previa realizzazione di opere di convogliamento e smaltimento indipendenti, nelle zone non servite da pubbliche fognature e non ubicate in prossimità di corpi d'acqua superficiali, le acque di prima pioggia e quelle di lavaggio delle superfici, quali pavimenti, cortili, piazzali e di qualsiasi altra area interna ed esterna degli insediamenti di cui al precedente art. 14 possono essere recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, nonché di quelle emanate dal consiglio regionale di cui al successivo terzo comma e di quelle del successivo art. 23.*
- 2. Sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento*

meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate.

- 3. Il consiglio regionale individua ai sensi del successivo art. 37 quelli, tra gli insediamenti di cui al precedente art. 14, i cui scarichi siano recapitati sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, che, in relazione alla tipologia dell'attività svolta, debbono assoggettare a trattamento le acque di prima pioggia, stabilendo gli obiettivi del trattamento e le modalità dello smaltimento, nonché i termini di adeguamento per gli insediamenti esistenti.*
- 4. Il sindaco può fissare termini di adeguamento più brevi con provvedimenti da notificarsi agli interessati, assegnando comunque almeno sei mesi per l'adempimento.*

